

**CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO
PER LA DISCIPLINA DEL SALARIO ACCESSORIO
ANNO 2017**

La delegazione di parte pubblica costituita in applicazione dell'art.4 del CCNL del 22.1.2004 ed ai sensi dell'art. 10, comma 1 del CCNL del 1.4.1999 e la parte sindacale costituita ai sensi dell'art. 10, comma 2 dello stesso CCNL dell'1.4.1999, riunitesi nella Sede Municipale in data 30.12.2017, visto il parere favorevole del revisore dei conti e la deliberazione di G.M. nr.62 del 29.12.2017 con la quale si autorizza la delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione finale, hanno convenuto sul seguente contratto decentrato integrativo.



TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2017, in applicazione del disposto dell'art.5, comma 1 del CCNL 01.04.1999, come sostituito dall'art.4 del CCNL del 22.01.2004 e degli artt.8 e 9 del CCNL quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2008-2009.

In applicazione dell'art.17, comma 4 del CCNL dell'1.04.1999, tuttora vigente, non è nella disponibilità delle parte pubblica assumere decisioni unilaterali sulle materie disciplinate dal presente contratto.

Art. 2

Interpretazione autentica delle clausole controverse

Dato atto che:

1. "Le Pubbliche Amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate" (art.40, comma 3 del D.Lgs 165/01);
2. le clausole relative all'applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di legge o di CCNL vigenti sono date come non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime;
- nel caso in cui insorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

TITOLO II

Costituzione del fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

Art. 3

Costituzione del fondo di cui all'art. 31 CCNL 22/01/2004

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art.31 del CCNL del 22.01.2004, per l'anno 2017, risulta costituito:

1. dalle risorse aventi carattere di **certezza, stabilità e continuità** determinate nell'anno 2003 con **le integrazioni previste dall'art.32, commi 1, 2 e 7** dello stesso CCNL (0,62% del monte salari dell'anno 2001 con esclusione della quota relativa alla dirigenza, 0,50 % e 0,20% dello stesso monte salari ove ne ricorrano le condizioni previste ai successivi commi), come da tabella che segue.



Le risorse indicate ai punti precedenti e contenute nel contratto collettivo decentrato integrativo del 2003 sono **definite in un unico importo che resta confermato con carattere di stabilità anche per gli anni successivi.**

2. dalle risorse integrate annualmente con importi aventi carattere di eventualità o di variabilità derivanti dalle discipline contrattuali di seguito riportate in tabella;
3. dalle risorse non utilizzate o non attribuite del fondo dell'anno precedente (art.17, comma 5, CCNL 1999, come confermato dall'art.31, comma 5 del CCNL del 22.01.2004) e dalle risorse derivanti da eventuali risparmi dal fondo destinato al lavoro straordinario;
4. per gli Enti locali nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non sia superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, nonché consolidato per gli anni successivi, dalle risorse decentrate di cui all'art.31, comma 2, del CCNL 22.01.2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ai sensi dell'art.4 comma 1 CCNL 2004, biennio economico 2004/2005;
5. dall'incremento, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, nonché consolidato per gli anni successivi, delle risorse decentrate di cui all'art.31, comma 2, del CCNL 22.01.2004 con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, ai sensi dell'art.8, comma 2 CCNL 2006/2007;
6. da Euro 10.542,45 giustificato dall'attivazione di un processo di riorganizzazione finalizzata all'accrescimento di un servizio esistente, al quale è correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non si possa far fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili, ai sensi dell'art.15 comma 5 del CCNL 1998/2001;

RISORSE DECENTRATE STABILI
 aventi carattere di certezza, stabilità e continuità
 art. 31, comma 2, art 32 del CCNL 2002/2005 e art. 8 CCNL 2006/2007
 (e dichiarazioni congiunte n. 20 e 21)

riferimento	ulteriore rimando e/o specifica fondo	valore
art. 14 comma 4 CCNL 01/04/99	Riduzione 3% straordinario	192,79
art. 15 comma 1 CCNL 1998/2001 a)	Fondo art. 31, comma 2, CCNL 1994/1997:	18.471,24
	ex lett. b) remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno	
	ex lett. c) particolari posizioni di lavoro e responsabilità	
	ex lett. d) qualità della prestazione individuale	
	ex lett. e) produttività collettiva e miglioramento dei servizi	
	Fondo art. 31, comma 2, CCNL 1994/1997:	
	ex lett. a) quota parte compenso lavoro straordinario già destinato al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati	
art. 15 comma 1 CCNL 1998/2001 b)*	art. 32 CCNL 1994/1997 risorse aggiuntive ed economie di gestione	1.342,10
	Risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio, 0,5% del monte salari annuo riferito al 1993 (esclusa la quota relativa ai dirigenti ed al netto dei contributi a carico dell'amministrazione)	
	Ulteriore incremento pari allo 0,2% del medesimo monte salari qualora siano accertati risparmi di gestione secondo i criteri indicati al comma 3 (dell'art. 32: minori oneri relativi al personale...)	

	art. 3 del CCNL del 6/7/1995.	
	Per l'anno 1997 le amministrazioni che abbiano già applicato l'art. 32 del CCNL del 6/7/95, in quanto in possesso dei requisiti, possono incrementare la già prevista percentuale di un ulteriore 0,65% del monte salari calcolato con riferimento all'anno 1995.	
	Per l'anno 1997 la somma precedente può essere incrementata di un ulteriore somma pari allo 0,6% del monte salari del 1995. La percentuale complessiva di incremento del fondo correlata alle economie di gestione è quindi rideterminata nello 0,8% (0,6 + 0,2 dell'art. 32)	
art. 15 comma 1 CCNL 1998/2001 c)*	art. 32 CCNL 1994/1997 e art. 3 del CCNL del 16/07/96 Eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL.	==
art. 15 comma 1 CCNL 1998/2001 f)	art. 2, comma 3, del ex D.Lgs. n. 29/93 Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previsti dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione integrativa.	==
art. 15 comma 1 CCNL 1998/2001 g)	CCNL DEL 16/07/1996 L'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16/07/1996	4.216,35
art. 15 comma 1 CCNL 1998/2001 h)	art. 37, comma 4, del CCNL del 6/7/1995 risorse destinate alla corresponsione della indennità di € 774,69 (ex L. 1.500.000), indennità di direzione e di staff prevista per il personale dell'VIII qualifica funzionale dall'art. 45, comma 1, del DPR 333/1990	774,69
art. 15 comma 1 CCNL 1998/2001 J)	0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31/12/1999 ed a valere per l'anno successivo	1.385,58
art. 15 comma 1 CCNL 1998/2001 l)	Le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni fino al 2003 2004 incremento stabile delle dotazioni organiche: 2003 e precedenti	== == == ==
art. 15 comma 5 CCNL 1998/2001	L'importo del fondo è suscettibile di aumento per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL 1/4/99, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche dall'anno 2004	==
art. 4, commi 1 e 2 CCNL 5/10/01	art. 15 del CCNL 1/4/99 A decorrere dall'anno 2001, incremento delle risorse del fondo di un importo pari all'1,1% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	3 102,78

	Importo annuo della RIA e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1/1/2000	655,98
art 31 comma 2 CCNL 2002/2005	L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei CCNL	==
	* indennità di comparto nuovi assunti (copertura nuovi posti dotazione organica);	==
	* progressioni orizzontali (dichiarazione congiunta 14, incremento per effetti del rinnovo contrattuale)	==
	* art. 48 code contrattuali 14/09/2000 e art. 4 comma 5 CCNL 05/10/01	==
art. 32 comma 1	Le risorse decentrate previste dall'art. 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0.62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001	1.924,29
art. 32 comma 2 e 3	Enti Locali: le risorse decentrate, con decorrenza dall'anno 2003 sono incrementate di un importo corrispondente allo 0.50% del monte salari 2001, esclusa la quota della dirigenza nel caso in cui la spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti	1.551,84
art. 32 comma 2 e 7	La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto della spesa del personale (39%) di un ulteriore 0.20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata, al finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità)	==
art. 4 comma 1 CCNL 2004 Biennio economico 2004/2005	Gli Enti locali nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non sia superiore al 39%, a decorrere dal 31/12/2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL 22/01/2004 con un importo corrispondente allo 0.5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	1.442,90
art. 8 comma 2 CCNL 2006/2007	Gli Enti, a decorrere dal 31/12/2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse con l'importo corrispondente allo 0.6% del monte salari 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%.	1.757,09
	Risorse stabili trasferite all'Unione dei Comuni degli Antichi Borghi di Vallecamonica	- 6.922,74
TOTALE		29.894,89

RISORSE DECENTRATE VARIABILI
 aventi carattere di eventualità e di variabilità
 art. 31, comma 3, CCNL 2002/2005 e art. 8 CCNL 2006/2007

riferimento	ulteriore rimando e/o specifica fondo	valore
art. 15 comma 1 CCNL 1998/2001 d)	art. 43 Legge n. 449/97 comma 1: contratti di sponsorizzazioni ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fine di lucro, costituite con atto notarile. comma 5: a decorrere dall'esercizio finanziario 1998, i titolari dei centri di responsabilità amministrativa definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio ed accantonano, nel corso della gestione, una quota delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2%. La metà degli importi costituisce economia di bilancio; le rimanenti somme sono destinate, nell'ambito della medesima unità previsionale di base di bilancio, ad incrementare le risorse all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato.	==
art. 15 comma 1 CCNL 1998/2001 e)	art. 1 comma 57 e seguenti Legge n. 662/1996 economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (economie 30%-assunzioni 50%-produttività 20%)	==
art. 15 comma 1 CCNL 1998/2001 k)	vedi art. 4, comma 3 e 4, CCNL 2000/2001 risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale: Legge Merloni (109) Imposta Comunale sugli Immobili	13.572,00 897,85
art. 15 comma 1 CCNL 1998/2001 m)	art. 14 del CCNL 1998/2001 gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario	6.212,36
art. 15 comma 2 CCNL 1998/2001*	In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1/4/1999, delle risorse del fondo sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota della dirigenza	3.197,51
art. 15 comma 5 CCNL 1998/2001	attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili	10.542,45
art. 4 comma 3 del CCNL 5/10/2001	art. 15, comma 1, lett. k) CCNL 1998/2001 Potenziamento uffici tributari del Comune (recupero evasioni ICI)	==
art. 4 comma 4 del CCNL 5/10/2001	art. 43 Legge n. 449/97 contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione... con il conseguimento dei corrispondenti risparmi convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari Progetto SGATE dal gennaio 2009 a dicembre 2015 (nr 300 domande trattate: euro 2 00/domanda)	600,00

	contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali	
art. 54 CCNL 14/9/2000	Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistono le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al fondo, per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi	==
art. 32 comma 6 CCNL 2002/2005	Destinato ad enti diversi da enti locali, camere di commercio, regioni, del comparto, incremento risorse decentrate sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,50% su base annua del monte salari riferito all'anno 2001, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa	==
art. 4 CCNL biennio economico 2008/2009 ai sensi dell'art. 31 comma 3 CCNL 22/01/2004	Presso gli Enti Locali è riconosciuta, a decorrere dal 31/12/2008 ed a valere per l'anno 2009, la disponibilità di risorse aggiuntive, di natura variabile, ai sensi dell'art. 31, comma 3 del CCNL 22/01/2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali: a) nel limite dell'1% del monte salari dell'anno 2007, esclusa la quota della dirigenza, qualora gli Enti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 4 CCNL biennio economico 2008/2009 ed il rapporto tra la spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 38%; b) nel limite dell'1,5% del predetto monte salari, qualora gli Enti, oltre ai requisiti di cui al comma 1, dimostrino il possesso dell'ulteriore requisito del Patto di stabilità interno anche per l'anno 2008, ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 31%.	
	Riallineamento per eccedenza variabil' anno 2016	- 428,73
	TOTALE	34.593,44

DETERMINAZIONE COMPLESSIVA FONDO 2016

Risorse fisse	€uro	29.894,89
Risorse variabili	€uro	34.593,44
TOTALE	€uro	64.488,33

Il "Monte Salari", espressione utilizzata in tutti i Contratti Collettivi per la quantificazione delle risorse da destinare al fondo per i trattamenti accessori, ha una valenza generale e si riferisce a tutte le somme corrisposte nell'anno di riferimento, rilevate dai bilanci consuntivi delle singole amministrazioni e con riferimento ai compensi corrisposti al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno. Tali somme ricomprendono quelle corrisposte a titolo di trattamento economico sia principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli oneri accessori a carico dell'amministrazione e con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative. Non costituiscono, pertanto, base di calcolo per la determinazione del monte salari, oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, le indennità di trasferimento, le indennità di mensa, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo ecc..

TITOLO III

Disciplina dell'utilizzo delle restanti risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività

Art. 4 Utilizzo del fondo

Le parti, avendo il CCNL del 22.01.2004 confermato, con modificazioni ed integrazioni, la disciplina dell'art.17 del CCNL dell'1.04.1999, convengono che la ripartizione delle risorse di cui al precedente articolo 3 sia la seguente:

UTILIZZO RISORSE DECENTRATE

art. 33, 34, 35, 36, 37, 41 del CCNL 2002/2005

riferimento	ulteriore rimando e/o specifica fondo	valori
art. 33 CCNL 2002/2005	Indennità di comparto deputare del Personale trasferito e cessato	4.731,64
	Al fine di conseguire un progressivo riallineamento della retribuzione complessiva del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali con quella del restante personale pubblico è istituito un compenso denominato: indennità di comparto. L'indennità di comparto ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. Essa viene corrisposta per dodici mensilità. L'indennità di comparto è ridotta o sospesa negli stessi casi di riduzione o sospensione previsti per il trattamento tabellare	==
	b) con decorrenza dal 1/1/2003, le misure di cui alla lett. a) (vedi art. 33) sono incrementate degli importi, previsti dalla colonna 2 della medesima tabella D); a tal fine vengono prelevate le corrispondenti risorse nell'ambito di quelle previste dall'art. 32 comma 1	==
	c) con decorrenza 31/12/2003, ed a valere per l'anno 2004, l'importo della indennità di comparto è corrisposto nei valori indicati nella colonna 4 della ripetuta tabella D) i quali riassorbono anche gli importi determinati ai sensi delle lettere a) e b); a tal fine vengono prelevate le corrispondenti risorse stabili dalle disponibilità dell'art. 31, comma 2. Sono a carico delle risorse decentrate le colonne 2 e 3 della Tab. D)	==
	Le quote di indennità di cui alle lettere b) e c) del comma 4, prelevate dalle risorse decentrate, sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse (art. 31 comma 2) a seguito della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del personale interessato, per le misure non riutilizzate, in conseguenza di nuove assunzioni sui corrispondenti posti	==
art. 34 CCNL 2002/2005	Progressioni orizzontali	==
	Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali, di cui all'art. 5 del CCNL del 31/03/99, sono interamente a carico delle risorse decentrate previste dall'art. 31, comma 2	==
	E' disapplicata la disciplina dell'art. 16, comma 2, del CCNL dell'1/4/1999 (costo medio ponderato)	==
	Progressioni orizzontali (valore storico) deputare del Personale trasferito e cessato	19.408,35
	Progressioni anno in corso	3.857,29
	Progressioni orizzontali 2008 risparmio anno precedente	==

	Risorse di cui all'art. 4 comma 1. CCNL 2004 biennio economico 2004/2005: sono riacquisiti nelle disponibilità delle risorse decentrate gli importi fruiti per progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore	==
art. 36 e 37 CCNL 2002/2005	art. 17 comma 2, lett. f) CCNL 1/4/99 specifiche responsabilità	==
comma 1	esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale dell'Ufficio Tecnico - cat.C - (RSPP)	500,00
	esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale dell'Ufficio Anagrafe - cat.B (sostituzione in occasione di assenza dell'Istruttore) specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D), che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative: il compenso può essere determinato entro i seguenti valori annui lordi: da un minimo di € 0.00 ad un massimo di € 2.500,00:	500,00
	Istruttore Uff. Anagrafe. Istruttore Uff. Segreteria. Istruttore Uff. Tributi, Farmacista: Euro 2.000,00/cad.	==
		8.000,00
comma 2	compensare specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche sottoelencate. L'importo massimo del compenso è definito in € 300,00 annui lordi:	==
	Ufficiale di Stato Civile e anagrafe ed ufficiale elettorale (rapportato alla presenza in servizio)	600,00
	Responsabile dei tributi	300,00
	Compiti di responsabilità affidati agli archivisti informatici	==
	Addetti uffici per le relazioni con il pubblico	==
	Formatori professionali	==
	Funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori	==
	Specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile	==
art. 17. comma 2 lett. d) CCNL 1998/2001	Indennità di turno farmacia (€ 169,00/turno)	==
	Indennità di reperibilità	==
	Maneggio valori	==
	Rientri (€ 30,00/feriale, € 60,00/festivo)	1.000,00
	Indennità di rischio (dal 01/01/04 € 30,00 art- 41 CCNL 2002/2005)	360,00
art. 17. comma 2, lett. e) CCNL 1998/2001	Compenso esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B, C	==
art. 17. comma 2, lett. g) CCNL 1998/2001	Risorse destinate da specifiche disposizioni di legge: (legge "Merloni - argini") (ICI - 16% di Euro 5.611.59)	13.572,00 897,85
art. 17. comma 3 CCNL 1998/2001	indennità ex 8ª q.f. per il personale non responsabile di settore che ne beneficiava alla data di stipulazione del contratto 1998/2001	774,69
art. 17. comma 7 CCNL 1998/2001	processi di mobilità per dismissioni di attività e processi di mobilità per deleghe di funzioni	==
art. 17. comma 2 punto a) del CCNL 1.04.99	Produttività collettiva legata a progetti: progetti relativi a nr.8 dipendenti	9.386,51
	comma 1: l'attribuzione dei compensi di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) ed h) è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali - quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa	==

<p>comma 2: i compensi destinati ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione degli enti</p>	==
<p>comma 3: La valutazione delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori spetta ai competenti dirigenti nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal sistema permanente di valutazione adottato nel rispetto del modello di relazioni sindacali previsto; il livello di conseguimento degli obiettivi è certificato dal servizio di controllo interno</p>	==
<p>comma 4 non è consentita la attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati</p>	
<p>convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari</p>	
<p>Progetto SGATE dal gennaio 2009 a dicembre 2015 (nr.300 domande trattate: euro 2,00/domanda)</p>	600,00
TOTALE FONDO	64.488,33

Art. 5

Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità

1. In applicazione dell'art.17, comma 2, lett. f) del CCNL dell'1.04.1999, come modificato dall'art.36 del CCNL del 22.01.2004 sono attribuite al personale appartenente alle categorie B, C e D per l'esercizio di compiti comportanti specifiche responsabilità, con esclusione del personale incaricato di Posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.03.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, specifiche **indennità**.

Per ogni dipendente l'indennità varia in ragione d'anno da un **minimo di € 500,00** a un **massimo di € 2.500,00**.

Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un'indennità per specifiche responsabilità, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l'indennità di valore economico più elevato.

Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:

Ufficio d'appartenenza	N. dipendenti interessati	Somma prevista
Ufficio Demografico	1	€ 2.000,00
Ufficio di Segreteria	1	€ 2.000,00
Ufficio Tributi	1	€ 2.000,00
Farmacista	1	€ 2.000,00
TOTALE	5	€ 8.000,00

Alla Direttrice della farmacia spetta un'indennità di Euro 774,69 ex 8^a q.f..

Per la dipendente dell'Ufficio Tecnico, Cat. C, spettano Euro 500,00, quale indennità per particolari responsabilità (D.Lgs.81/2008).

Per la dipendente dell'Ufficio Anagrafe Cat. B, spettano Euro 500,00, quale indennità per particolari responsabilità (sostituzione Istruttore in caso di assenza).

Per dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità previste dall'art.17, comma 2, lett. i) del CCNL dell'1.04.1999 è prevista un'indennità, cumulabile con quella di cui al punto 1. del presente articolo nella misura massima di Euro 300,00 annui. L'indennità di cui al presente punto è graduata nel modo seguente, tenendo conto dell'effettiva presenza in servizio:

Descrizione della specifica responsabilità	Indennità
Ufficiale di stato civile, anagrafe ed elettorale (nr.2 dipendenti)	€ 300,00/cad.
Istruttore Ufficio Tributi	€ 300,00

Art. 6

Disciplina utilizzo fondo disagio

Le risorse destinate al pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, orario notturno, festivo e notturno – festivo, maneggio valori e disagio vengono suddivise come segue:

1. PER INDENNITA' DI RISCHIO	Euro	360,00
2. PER INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI	Euro	==
3. INDENNITA' DI TURNO C/O FARMACIA	Euro	==
4. PROGETTO DISPONIBILITA' PER RIENTRI	Euro	1.000,00

Art. 7

Progressione economica orizzontale nell'ambito della categoria

L'Amministrazione Comunale ha ritenuto, sulla base all'esperienza acquisita e dei risultati raggiunti dal personale di prevedere, nell'arco del biennio 2016 e 2017, la progressione economica interna alle categorie in cui è inquadrato il personale, precisando che il valore minimo di soglia per poter accedere alla progressione economica è di almeno 24 mesi di permanenza nella posizione economica in godimento.

Dato atto che:

- 1) la progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento iniziale delle quattro categorie o delle posizioni di accesso infracategoriali B3 e D3, con l'acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro, dando origine ai seguenti possibili percorsi individuali:
 - per la categoria A dalla posizione A1 alla A5;
 - per la categoria B dalla posizione B1 alla B7 e dalla posizione B3 a B7;
 - per la categoria C dalla posizione C1 alla C5;
 - per la categoria D dalla posizione D1 alla D6 e dalla posizione D3 a D6;
- 2) il valore economico di ogni posizione successiva all'iniziale è quello indicato nella tabella C allegata al CCNL del 22.01.2004;
- 3) con l'art. 34, comma 5 dello stesso CCNL **non trova più applicazione la disciplina relativa al costo medio ponderato di ciascun percorso economico;**
- 4) in caso di progressione verticale fra categorie al dipendente viene attribuito il trattamento iniziale della nuova categoria di classificazione fatto salvo l'eventuale trattamento economico superiore acquisito per effetto di progressione orizzontale nella precedente categoria. In quest'ultimo caso viene conservata *ad personam* la differenza di trattamento economico, con riassorbimento della

stessa a seguito di progressione economica orizzontale nella nuova categoria o di futuri miglioramenti contrattuali;

- 5) al personale proveniente per mobilità da altri Enti del comparto resta attribuita la posizione economica conseguita nell'Amministrazione di provenienza.

A) In applicazione dell'art.5 del CCNL del 31.03.1999, i criteri per l'effettuazione delle progressioni economiche orizzontali nelle diverse categorie sono i seguenti:

1. per le selezioni relative alla categoria A e per quelle relative alla prima posizione economica successiva a quella iniziale delle categorie B e C accanto alla valutazione delle prestazioni svolte secondo il vigente sistema di valutazione ricorrono il criterio dell'esperienza professionale acquisita ed il criterio dell'arricchimento professionale derivante da interventi formativi e di aggiornamento professionale;
2. per le selezioni relative alle categorie B e C riguardanti le posizioni economiche successive alla seconda accanto alla valutazione delle prestazioni svolte secondo il vigente sistema di valutazione ricorre il solo criterio dell'arricchimento professionale derivante da interventi formativi e di aggiornamento professionale;
3. per le selezioni relative alla categoria D ed alle ultime posizioni economiche della categorie B e C ricorrono i criteri indicati al precedente punto 2. opportunamente integrati;
4. ai fini della progressione economica alla posizione immediatamente successiva della categoria di appartenenza è richiesto come requisito per la partecipazione alla relativa selezione almeno due anni di servizio nella posizione economica raggiunta alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla selezione. Il criterio dei due anni di servizio è da ritenersi valido anche nel caso in cui tale anzianità sia stata acquisita in altro Ente del comparto.
5. coloro i quali non raggiungano il punteggio minimo per la progressione UNICAMENTE a causa del punteggio attribuito alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, saranno valutati, per la progressione, l'anno successivo.
6. a parità di punteggio verrà data la precedenza al dipendente con più anzianità di servizio nella posizione economica, nel caso di ulteriore parità al più anziano di età.

La scheda di valutazione rappresenta il risultato della procedura di concertazione di cui all'art.16, comma 2, lett. d) del CCNL del 31.03.1999 finalizzata alla definizione del sistema permanente di valutazione quale presupposto necessario per l'applicazione del presente articolo.

B) Per l'anno 2017 verranno sottoposte a valutazione le seguenti progressioni:

- da D5 a D6;
- da D3 a D4;
- da C2 a C3;
- da C1 a C2

Art. 8

Risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi

Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi sono quantificate in Euro 9.386.51 da attribuire ai dipendenti sulla base di progetti e prestazioni da realizzarsi entro il 31 dicembre, previa valutazione a consuntivo dei risultati raggiunti.

Le somme ipotizzate per i vari istituti, qualora non interamente utilizzate, saranno destinate alla produttività dell'anno corrente.

I pesi degli obiettivi per le performance dovranno tenere conto dell'intera costituzione del fondo.

Progetto Sgate: viene riconosciuto un compenso di Euro 2.00/domanda.

Art. 9

Fondo per il lavoro straordinario

Il fondo per la remunerazione del lavoro straordinario per l'anno 2017 ammonta a complessivi Euro 6.233,49 ed in parte già liquidato.

Art. 10

Fondo destinato da specifiche disposizioni di legge

LEGGE MERLONI: nel presente fondo è stato previsto l'onere in base alla ex Legge 109.

ICI: viene confermato nel 16% il compenso da erogare al personale coinvolto in attività di accertamento dell'I.C.I., calcolato su quanto riscosso nell'anno 2017.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

Il Presidente - Segretario Comunale

Paolo Scelli



I Rappresentanti di Parte Sindacale

FP CGIL Giorgio Cotti Cometti

CISL FP Mauro Scaroni